



COMUNE DI ASCONA

Ordinanza municipale concernente l'erogazione di incentivi in favore del risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

Il Municipio di Ascona, richiamati:

- Il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi in favore del risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile del Comune di Ascona;
- Il PECO (Piano Energetico Comunale) del Comune di Ascona;
- L'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1983;

ordina

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Scopo, obiettivi	Art. 1 La presente ordinanza definisce le condizioni, le procedure e gli importi utili all'ottenimento degli incentivi comunali in favore di misure da realizzare sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili, ad una mobilità più sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi in materia di politica energetica.
Richieste	Art. 2 Le richieste d'incentivo vanno presentate secondo le modalità indicate nella presente ordinanza a seconda dello specifico settore d'incentivazione. In caso di richiedenti minorenni, la richiesta va presentata dal rappresentante legale.
Decisioni	Art. 3 All'Ufficio energia comunale unitamente al Capo-Dicastero è data delega decisionale nei limiti della presente ordinanza municipale.
Versamento	Art. 4 A condizioni e termini adempiuti per specifico settore d'incentivazione, l'importo verrà versato sul conto indicato nel formulario di richiesta.
Beneficiari	Art. 5 ¹ I beneficiari variano a seconda del tipo di incentivo e sono descritti dettagliatamente nei capitoli per specifici settori d'incentivazione.



²Per poter beneficiare degli incentivi i richiedenti devono essere in regola con i pubblici tributi comunali (tasse, imposte, multe, ecc.). Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche e se del caso negare l'incentivo o chiederne la restituzione.

CAPITOLO II

Incentivi analisi energetiche

Art. 11 del Regolamento

Campo d'applicazione	<p>Art. 6 ¹Sono concessi incentivi per l'allestimento di analisi energetiche allo scopo di incoraggiare i risanamenti energetici e il miglioramento dell'efficienza energetica.</p> <p>²Le analisi energetiche devono essere eseguite tramite il Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus) con incluso il relativo rapporto di consulenza oppure tramite lo strumento Bussola Energia.</p> <p>³Analisi energetiche per edifici non certificabili con lo standard CECE®-Plus saranno valutate caso per caso dall'Ufficio energia comunale.</p> <p>⁴Le analisi devono essere eseguite da esperti accreditati CECE® o orientatori abilitati Bussola Energia.</p> <p>⁵Vengono concessi incentivi solo per analisi eseguite su stabili costruiti prima dell'anno 2000.</p>
Importi incentivi	<p>Art. 7 ¹L'incentivo per un'analisi eseguita tramite il CECE®-Plus è pari al massimo al 50% del costo ritenuto un importo massimo di 500.- CHF.</p> <p>²L'incentivo per un'analisi orientativa eseguita con lo strumento Bussola Energia è pari ad un importo forfettario di 100.- CHF.</p>
Procedura	<p>Art. 8 La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ascona.ch o richiesto all'Ufficio energia comunale.</p>
Beneficiari	<p>Art. 9 ¹L'incentivo è concesso a tutti i proprietari d'immobili che fanno eseguire un'analisi del proprio stabile, situato sul territorio di Ascona.</p> <p>²L'incentivo è concesso anche alle aziende e al settore alberghiero e della ristorazione con sede della struttura sul territorio di Ascona.</p> <p>³Ogni tipologia di incentivo è riconosciuta una sola volta per oggetto.</p>
Documenti richiesti	<p>Art. 10 ¹Al formulario di richiesta andrà allegata la prova dell'avvenuto pagamento dell'analisi energetica.</p> <p>²Il Municipio, per tramite dell'Ufficio energia, si riserva la possibilità di richiedere una copia dell'analisi energetica effettuata.</p>

**Termini e condizioni**

Art. 11 ¹La richiesta, completa di tutti i documenti necessari, deve essere inoltrata una volta che l'analisi è terminata e il relativo pagamento è stato effettuato.

²La richiesta, completa di tutti documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dall'emissione della fattura e al più tardi 6 mesi dal rilascio della certificazione/consulenza.

CAPITOLO III**Incentivi conversione impianti di riscaldamento**

Art. 12 del Regolamento

Campo d'applicazione

Art. 12 ¹Per la conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas) a uso principale (primari) in edifici esistenti sono concessi incentivi se la sostituzione avviene con una pompa di calore (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua) o con l'allacciamento dell'edificio a una rete di teleriscaldamento alimentata da fonti rinnovabili.

²La verifica e il controllo del raggiungimento dei requisiti necessari per ottenere gli incentivi sono attribuiti agli interventi edilizi che ottengono i corrispondenti contributi cantonali in base alle vigenti disposizioni di legge.

³L'ottenimento dell'incentivo comunale è indipendente dall'ottenimento del corrispondente contributo cantonale ma le condizioni relative a quest'ultimo devono essere in ogni caso soddisfatte (www.ti.ch/incentivi).

⁴La conversione deve essere effettuata a seguito di una domanda di costruzione. Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente rispettate.

Importi incentivi

Art. 13 ¹Conversione del riscaldamento esistente, in edifici abitativi residenziali, con un riscaldamento a pompa di calore aria-acqua; incentivo monetario forfettario pari a 1'000 CHF.

²Conversione del riscaldamento esistente, in edifici abitativi residenziali, con un riscaldamento a pompa di calore acqua-acqua o salamoia-acqua; incentivo monetario forfettario pari a 1'500 CHF.

³Allacciamento a reti di teleriscaldamento; potenza $\leq 500 \text{ kW}_{\text{th}}$, incentivo monetario forfettario pari a 1'000.- CHF.

⁴Allacciamento a reti di teleriscaldamento; potenza $\geq 500 \text{ kW}_{\text{th}}$, incentivo monetario forfettario pari a 2'000.- CHF.

⁵Conversione del riscaldamento esistente, in strutture alberghiere o aziendali, con un impianto a pompa di calore; incentivo pari al massimo al 5% del costo dell'impianto ritenuto un contributo massimo di 4'000.- CHF.



Procedura	Art. 14 La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ascona.ch o richiesto all'Ufficio energia comunale.
Beneficiari	Art. 15 ¹ L'incentivo è concesso ai proprietari di immobili per il proprio edificio situato sul territorio di Ascona. ² L'incentivo è concesso anche alle aziende e al settore alberghiero e della ristorazione per strutture con sede sul territorio di Ascona.
Documenti richiesti	Art. 16 ¹ Al formulario di richiesta andrà allegata una copia della conferma dell'ottenimento del corrispondente contributo cantonale (lettera di conferma di versamento) e le fatture concernenti l'intervento eseguito (con il tipo di impianto e la relativa potenza). ² Nel caso in cui non sia stata effettuata la domanda per il corrispondente contributo cantonale, al formulario di richiesta andranno allegate le fatture concernenti l'intervento eseguito (con il tipo di impianto e la relativa potenza), le foto dell'impianto prima e dopo l'intervento e i vari attestati di qualità, moduli di sistema o garanzia di prestazione richiesti a livello cantonale per i contributi.
Termini e condizioni	Art. 17 ¹ La richiesta, completa di tutti i documenti necessari, deve essere inoltrata al termine dei lavori di conversione del riscaldamento o di allacciamento alla rete di teleriscaldamento. ² La richiesta, completa di tutti documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dall'emissione della fattura o dal ricevimento della conferma dell'ottenimento del corrispondente contributo cantonale (lettera di conferma di versamento).

CAPITOLO IV

Incentivi mobilità sostenibile – Bike e car sharing

Art. 13 del Regolamento

Campo d'applicazione	Art. 18 Sono concessi incentivi per l'acquisto di abbonamenti annuali alla rete di car sharing di Mobility e di bike sharing del Locarnese allo scopo di promuovere una mobilità lenta sostenibile e per contribuire a migliorare la salute dell'ambiente e della popolazione.
Importi incentivo	Art. 19 ¹ Per l'abbonamento alla rete di bike sharing del Locarnese è concesso un incentivo pari al 50% del prezzo dell'abbonamento annuale ritenuto un contributo massimo per persona di 150.- CHF. ¹ Per la rete di car sharing di Mobility è concesso un incentivo pari al 50% dei costi annuali complessivi sostenuti (incluso il costo dell'abbonamento) ritenuto un contributo massimo per persona di 200.- CHF.
Procedura	Art. 20 La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ascona.ch o richiesto all'Ufficio energia comunale.



Beneficiari	<p>Art. 21 ¹L'incentivo è concesso ai domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche.</p> <p>²L'incentivo deve essere richiesto dalla persona o dall'azienda che stipula l'abbonamento e non può essere ceduto o venduto a terzi.</p> <p>³Ogni persona fisica domiciliata ha diritto all'incentivo per 1 solo abbonamento. Ogni persona giuridica ha diritto all'incentivo per un massimo di 3 abbonamenti.</p> <p>⁴L'incentivo è concesso anche ai dipendenti del Comune di Ascona.</p> <p>⁵L'incentivo è concesso anche al settore alberghiero e della ristorazione con sede della struttura sul territorio di Ascona.</p>
Documenti richiesti	<p>Art. 22 ¹Al formulario di richiesta d'incentivo per la rete di bike sharing andrà allegata una copia dell'avvenuto pagamento dell'abbonamento (ricevuta o estratto bancario).</p> <p>²Al formulario di richiesta d'incentivo per la rete di car sharing andrà allegata una copia dell'avvenuto pagamento dell'abbonamento e dei costi annuali complessivi sostenuti (ricevuta o estratto bancario).</p>
Termini e condizioni	<p>Art. 23 ¹La richiesta per la rete di bike sharing, completa di tutti documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dall'acquisto dell'abbonamento.</p> <p>²La richiesta per l'incentivo per la rete di car sharing, completa di tutti documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dallo scadere dell'abbonamento.</p>

CAPITOLO V

Incentivi mobilità sostenibile – Stazioni di ricarica

Art. 14 del Regolamento

Campo d'applicazione	<p>Art. 24 Sono concessi incentivi per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche allo scopo di promuovere una mobilità sostenibile.</p> <p>²L'installazione deve avvenire da parte di un professionista del settore e la messa in servizio deve essere autorizzata da parte dell'Azienda elettrica comunale.</p>
Importi incentivo	<p>Art. 25 ¹L'incentivo è pari ad un importo forfettario per stazione (sia singola che doppia) pari a 250.- CHF.</p>
Procedura	<p>Art. 26 La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ascona.ch o richiesto all'Ufficio energia comunale.</p>
Beneficiari	<p>Art. 27 ¹L'incentivo è concesso ai domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche che hanno una proprietà sul territorio di Ascona.</p>



²Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per massimo 3 stazioni di ricarica (sia singole che doppie) installate sulla propria proprietà nel Comune di Ascona.

³L'incentivo è concesso anche alle aziende e al settore alberghiero e della ristorazione con sede della struttura sul territorio di Ascona.

Documenti richiesti **Art. 28** Al formulario di richiesta d'incentivo andrà allegata una copia del Rapporto di Sicurezza (RaSi) e delle fatture di tutti i costi della stazione di ricarica con conferma dell'avvenuto pagamento (ricevuta o estratto bancario).

Termini e condizioni **Art. 29** ¹La richiesta, completa di tutti documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dalla messa in servizio della stazione di ricarica, fa stato la data del Rapporto di Sicurezza (RaSi).

CAPITOLO VI

Incentivi mobilità sostenibile – Biciclette elettriche

Art. 15 del Regolamento

Campo d'applicazione **Art. 30** ¹Sono concessi incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche acquistate da rivenditori ufficiali con sede in Svizzera.

²Non sono concessi incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche vendute da privati.

Importi incentivo **Art. 31** L'entità dell'incentivo è pari al massimo al 15% del costo della bicicletta (fa stato la fattura o la ricevuta d'acquisto) ritenuto un contributo massimo di 300.- CHF.

Procedura **Art. 32** La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ascona.ch o richiesto all'Ufficio energia comunale.

Beneficiari **Art. 33** ¹L'incentivo è concesso a cittadini con domicilio civile nel Comune di Ascona, persone fisiche e persone giuridiche.

²Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per l'acquisto di massimo 1 bicicletta elettrica ogni 3 anni.

³L'incentivo è concesso anche alle aziende e al settore alberghiero e della ristorazione con sede della struttura sul territorio di Ascona.

⁴L'incentivo deve essere richiesto dalla persona domiciliata o dall'azienda che ha acquistato la bicicletta.

Documenti richiesti **Art. 34** Al formulario di richiesta d'incentivo andrà allegata una copia della fattura con indicato il tipo di bicicletta elettrica, il luogo d'acquisto (ditta e indirizzo) e una copia dell'avvenuto pagamento (ricevuta o estratto bancario).



- Termini e condizioni** **Art. 35** ¹La richiesta, completa di tutti documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dall'acquisto della bicicletta elettrica.
- ²Le richieste in lista di attesa, verranno esaminate in base alle disposizioni contenute nella presente ordinanza.
- ³La bicicletta per cui si è ottenuto l'incentivo non può essere ceduta o venduta a terzi nei primi 3 anni. Nel caso di vendita o donazione prima di tale termine occorre restituire l'ammontare dell'incentivo nella seguente misura: l'intero incentivo entro il primo anno; metà incentivo dopo un anno.

CAPITOLO VII

Incentivi isole di calore

Art. 16 del Regolamento

- Campo d'applicazione** **Art. 36** ¹Sono concessi incentivi per interventi edili atti a contrastare le isole di calore quali la sostituzione di superfici in asfalto o simili con aree verdi, la vegetalizzazione di facciate o tetti piani esistenti e nuovi.
- ²Le misure edili incentivate devono essere preventivamente autorizzate secondo una procedura in diritto edilizio.
- ³Sono concessi incentivi per superfici esistenti a partire dai 20 m² e per superfici nuove a partire da 40 m².
- ⁴Gli incentivi vengono concessi ad interventi che ossequiano le linee guida "Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici – Lotta alle isole di calore", allestite dalle Regione Energia Verbano.
- Importi incentivi** **Art. 37** ¹L'incentivo per la sostituzione di superfici in asfalto o simili con aree verdi è pari a 20.- CHF/m² ritenuto un contributo massimo di 2'000.- CHF.
- ²L'incentivo per la vegetalizzazione di facciate o tetti piani esistenti è pari a 20.- CHF/m² ritenuto un contributo massimo di 2'000.- CHF.
- ³L'incentivo per la vegetalizzazione di facciate o tetti piani nuovi è pari a 10.- CHF/m² ritenuto un contributo massimo di 2'000.- CHF.
- Procedura** **Art. 38** La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ascona.ch o richiesto all'Ufficio energia comunale.
- Beneficiari** **Art. 39** ¹L'incentivo è concesso ai proprietari per interventi edili sul proprio terreno o edificio situato sul territorio di Ascona.
- ²L'incentivo è concesso anche alle aziende e al settore alberghiero e della ristorazione per strutture con sede sul territorio di Ascona.
- Documenti richiesti** **Art. 40** ¹Al formulario di richiesta andrà allegata la fattura con indicato il tipo di intervento, la data e l'importo totale così come le prove dell'avvenuto pagamento.



²Nel caso di interventi su superfici esistenti andrà allegata anche una documentazione fotografica che mostri la situazione prima e dopo i lavori.

³Nel caso in cui la richiesta venga inoltrata prima dell'inizio dei lavori, con lo scopo di valutare il diritto all'incentivo e il relativo importo, andrà inviata una documentazione fotografica della situazione esistente e una breve descrizione dei lavori che si intende intraprendere.

Termini e condizioni **Art. 41** ¹La richiesta, completa di tutti i documenti necessari, deve essere inoltrata al termine dei lavori.

²È possibile inoltrare una richiesta prima dell'inizio dei lavori per un'eventuale valutazione del diritto all'incentivo e del relativo importo.

³La richiesta, completa di tutti i documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dall'emissione della fattura relativa ai lavori per cui è richiesto l'incentivo.

⁴Lavori avviati precedentemente all'entrata in vigore della presente ordinanza non potranno beneficiare dell'incentivo.

CAPITOLO VIII

Risanamenti energetici nel nucleo

Art. 17 del Regolamento

Campo d'applicazione **Art. 42** ¹Sono concessi incentivi per interventi di risanamento energetico su edifici esistenti situati nella zona del nucleo di Ascona.

²Il miglioramento energetico deve essere dimostrato tramite il Certificato Energetico Cantonale degli Edifici (CECE®).

³Sono concessi incentivi a partire da un miglioramento minimo di 2 classi energetiche nell'efficienza dell'involucro o nell'efficienza energetica globale secondo quanto indicato nel certificato CECE® definitivo rispetto al CECE® dello stato attuale.

⁴I certificati CECE® devono essere eseguiti da esperti accreditati.

Importi incentivi **Art. 43** L'incentivo per un miglioramento di 2 classi energetiche nell'efficienza dell'involucro o nell'efficienza energetica globale è pari a 800.- CHF. Ogni aumento di classe successivo viene incentivato con ulteriori 800.- CHF ritenuto un contributo massimo di 4'000.- CHF.

Procedura **Art. 44** La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ascona.ch o richiesto all'Ufficio energia comunale.

Beneficiari **Art. 45** ¹L'incentivo è concesso ai proprietari di immobili per il proprio edificio situato nel nucleo di Ascona.

²L'incentivo è concesso anche alle aziende e al settore alberghiero e della ristorazione per strutture con sede nel nucleo di Ascona.



- Documenti richiesti** **Art. 46** ¹Al formulario di richiesta andrà allegato il certificato CECE® dello stato attuale e quello definitivo.
- ²Il Certificato CECE®-Plus può essere utilizzato quale giustificativo per lo stato attuale dell'edificio.
- ³Certificati CECE® / CECE®-Plus provvisori e draft non sono considerati validi ai fini della documentazione richiesta per l'ottenimento dell'incentivo.
- Termini e condizioni** **Art. 47** ¹La richiesta, completa di tutti i documenti necessari, deve essere inoltrata a lavori terminati e dopo la pubblicazione del CECE® definitivo.
- ²La richiesta, completa di tutti documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dall'emissione del CECE® definitivo.
- ³Interventi di risanamento energetico avviati precedentemente all'entrata in vigore della presente ordinanza non potranno beneficiare dell'incentivo.

CAPITOLO IX

Impianti fotovoltaici

Art. 18 del Regolamento

- Campo d'applicazione** **Art. 48** ¹Sono concessi incentivi per l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica rinnovabile.
- ²L'incentivo è concesso per impianti a partire da una potenza installata di 2 kW_p fino ad una massima di 30 kW_p
- ³L'incentivo non è concesso per l'installazione su edifici nuovi o ampliamenti assimilabili al nuovo secondo i criteri indicati nel Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn)
- Importi incentivo** **Art. 49** ¹L'incentivo è pari ad un importo forfettario per impianto su singolo edificio pari a 300.- CHF.
- Procedura** **Art. 50** La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ascona.ch o richiesto all'Ufficio energia comunale.
- Beneficiari** **Art. 51** ¹L'incentivo è concesso ai proprietari di immobili per impianti realizzati sul proprio edificio situato sul territorio di Ascona.
- ²L'incentivo è concesso anche alle aziende e al settore alberghiero e della ristorazione con sede della struttura sul territorio di Ascona.
- Documenti richiesti** **Art. 52** Al formulario di richiesta d'incentivo andrà allegata una copia del Rapporto di Sicurezza (RaSi).
- Termini e condizioni** **Art. 53** ¹La richiesta, completa di tutti documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dalla messa in servizio dell'impianto fotovoltaico, fa stato la data del Rapporto di Sicurezza (RaSi).



²L'incentivo è concesso a partire dall'1.1.204. Lavori avviati precedentemente tale data non potranno beneficiare dell'incentivo, fa stato la data dell'annuncio d'impianto inviato all'Azienda Elettrica Comunale.

CAPITOLO X

Risanamenti energetici involucro

Art. 19 del Regolamento

- Campo d'applicazione** **Art. 54** ¹Sono concessi incentivi per risanamenti energetici dell'involucro su edifici esistenti che sono stati sovvenzionati con il programma di Risanamento Base dal Decreto Esecutivo 741.270 del 7 luglio 2021 dagli articoli 6 e 7.
- Importi incentivi** **Art. 55** ¹L'incentivo è pari al 10% dell'importo finanziato dal Cantone ritenuto un contributo massimo di 1'000.- CHF per singolo edificio.
- Procedura** **Art. 56** La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ascona.ch o richiesto all'Ufficio energia comunale.
- Beneficiari** **Art. 57** ¹L'incentivo è concesso ai proprietari di immobili per il proprio edificio situato nel nucleo di Ascona.
- ²L'incentivo è concesso anche alle aziende e al settore alberghiero e della ristorazione per strutture con sede nel nucleo di Ascona.
- Documenti richiesti** **Art. 58** Al formulario di richiesta andrà allegata la decisione finale di versamento del contributo del Risanamento Base da parte del Cantone.
- Termini e condizioni** **Art. 59** ¹La richiesta, completa di tutti i documenti necessari, deve essere inoltrata a lavori terminati dopo aver ricevuto la decisione finale di versamento del contributo da parte del Cantone.
- ²La richiesta, completa di tutti documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dalla decisione finale di versamento del contributo da parte del Cantone.
- ³L'incentivo è concesso a partire dall'1.1.204. Lavori avviati precedentemente tale data non potranno beneficiare dell'incentivo, fa stato la data della rispettiva richiesta d'incentivo inoltrata al Cantone.

CAPITOLO XI

Disposizioni finali

- Norma integrativa** **Art. 60** Per quanto non precisato nella presente ordinanza fa stato il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi in favore del



risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile del Comune di Ascona del 25 aprile 2023 ~~23 ottobre 2018~~;

- Casi particolari** **Art. 61** Il Municipio, con l'ausilio dell'Ufficio energia, si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente ordinanza.
- Revoca** **Art. 62** ¹Il beneficiario può essere soggetto a controlli volti a verificare l'adempimento delle condizioni alle quali l'incentivo era stato concesso.
- ²In caso di mancata osservanza delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo.
- ³Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva la facoltà di revocare totalmente o parzialmente il sussidio ottenuto e di chiederne la relativa restituzione.
- Reclami** **Art. 63** Contro le decisioni dell'Ufficio energia comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni.
- Disposizioni abrogative** **Art. 64** È abrogata ogni altra norma in contrasto con le presenti disposizioni. È in particolare sostituita la precedente ordinanza entrata in vigore il 15.12.2020.
- Termini ricorsuali** **Art. 65** Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.
- Entrata in vigore** **Art. 66** La presente ordinanza entrerà in vigore a una volta cresciuta in giudicato.



Adottata con risoluzione municipale 1818 del 08.08.2023.
Pubblicata all'albo comunale dal 16.08.2023 al 14.09.2023.